

**DIRETTIVA CE N. 94/72 del 19 dicembre 1994**

DIRETTIVA 94/72/CE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica di Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (1) (denominato « atto di adesione del 1994 »), in particolare l'articolo 169, vista la proposta della Commissione, considerando che il modello di patente di guida rilasciato in Finlandia e in Svezia consiste in un documento plastificato; che, in attesa dell'esame dell'eventuale introduzione di un altro modello comunitario di patente di guida, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia dovrebbero essere autorizzati a continuare a rilasciare delle patenti di guida secondo il loro attuale modello fino al 31 dicembre 1997; che pertanto è opportuno modificare la direttiva 91/439/CEE (2); considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione del 1994, le istituzioni della Comunità europea possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione e che tali misure si applicano subordinatamente all'entrata in vigore di detto trattato e ciò alla data di entrata in vigore dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE è aggiunta la seguente frase: « Tuttavia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia possono continuare a rilasciare le patenti di guida nel loro modello attuale sino al 31 dicembre 1997. »

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente K. KINKE

CIRCOLARE Prot. n. 1748/4639 del 7 marzo 1994

Prot. n. 1748/4639 -D.C. IV n. B32

Roma, 7 marzo 1994

OGGETTO: Conversione patenti finlandesi.

Esaminata la documentazione trasmessa a questo Ufficio, dall'Ambasciata di Finlandia in Italia e verificata la sussistenza di tutte le condizioni tecniche e giuridiche, per cui ricorrono le condizioni di reciprocità richieste dalla normativa vigente, si può dar luogo alla conversione, senza esami, delle patenti finlandesi.

Tenuto conto delle condizioni di reciprocità sussistenti (le patenti italiane sono convertite solo nella categoria B finlandese), le patenti delle categorie B, C, D, finlandesi verranno convertite esclusivamente in patenti italiane della categoria B (2).

Si allegano fotocopie dei fac-simili delle patenti di guida finlandese uno plastificato (che viene rilasciato attualmente) e uno cartaceo (vecchio modello tutt'ora valido), con relative traduzioni, Si trasmette, inoltre, la tabella aggiornata che sostituisce quella allegata alla circolare n. 13/94, che elenca gli Stati le cui patenti possono essere convertite senza esami, in Italia.

IL DIRETTORE CENTRALE dr. ing. Franco Zacchilli

(2) Con lett. circ. prot. n. 896/4639C -D C IV n. 8099 del 4.11.1997 è stato precisato che non sussiste più tale limitazione.

CIRCOLARE Prot. n. 896/4639 n. B099 - Roma, 4.11.1997

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46



Prot. n. 896/4639 C - D.C. IV n. B099 - Roma, 4 novembre 1997

OGGETTO: Trasmissione fac-simile patente di guida rilasciata in Finlandia.

Si trasmette copia del modello di patente di guida rilasciato in Finlandia dall' 1.7.1996, con relativa traduzione, inviato dall'Ambasciata di detto Stato.

Le patenti finlandesi rilasciate su modelli precedentemente in vigore (trasmessi in copia con circolare n. 32B dei 7.3.1994) (1) sono comunque valide fino alla loro scadenza.

Si fa presente che possono essere convertite, in equipollienti documenti italiani, tutte le categorie di patenti rilasciate in Finlandia. La loro conversione non avverrà più esclusivamente in quella della categoria B, come indicato con precedente circolare n. 32B dei 7.3.1994 (1), ma secondo la tabella allegata.

IL DIRETTORE CENTRALE - dr. ing. Tullio D'Ulisse

Allegato alla lett. circ. n. 896/4639 C - D.C. /V n. B099 dei 4.11.1997

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

FINLANDIA	ITALIA
A1	A1
A	A
A	A
C	C
D1	D1
D	D
E	E

Modello FIN1. Il modello può presentarsi in due forme diverse (la descrizione delle categorie può figurare in due colonne o in una) ma senza presentare differenze sostanziali.

FIN1 (1.7.1972-30.9.1990)	91/439
A	A
B	B
BE	BE
C	C
CE	CE
D	D
DE	DE
KT	A
(T)	----

Modello FIN1, FIN2. Una patente di categoria CE, D o DE può essere rinnovata in casi particolari dopo il compimento del settantesimo anno di età se al titolare è stato rilasciato un **permesso speciale** (cosa rara in pratica). Il permesso in questione è un prerequisito per il rilascio di una patente di guida dopo i 70 anni. Una patente rilasciata sulla base del permesso in questione ha una validità massima di 5 anni.

FIN2 (1.10.1990 - 30.6.1996)	91/439
A	A
B	B
BE	BE
C	C
CE	CE
D	D
DE	DE
(T)	----

Modello FIN3. Una validità **provvisoria** di 2 anni si applica anche alle patenti di categoria BE e C se tali patenti sono state rilasciate nel periodo di prova di 2 anni previsto per la patente di categoria B.

Le patenti di categoria CE, D1, D1E e DE possono essere rinnovate dal titolare dopo il compimento del settantesimo anno di età. A questo scopo deve essere rilasciato un permesso speciale (cfr. nota 2).



Il codice stampato in fondo al frontespizio sulla patente del tipo tesserino di plastica, indica le restrizioni relative alla categoria A, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, della direttiva 91/439/CEE. In fondo è indicata la data di scadenza della restrizione.

Il codice/combinazione di cifre indica che la patente in questione è stata rilasciata in sostituzione di un'altra patente. La combinazione consiste in un codice numerico, nel codice indicante lo Stato che ha rilasciato la patente sostitutiva e, infine, nel numero della patente sostituita (articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 91/439/CEE).

FIN3 (1.7.1996-31.12.1997)	91/439
A1	A1
A	A
B	B
BE	BE
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
(T)	----

Modello FIN4. La validità limitata a 2 anni, prevista per le patenti di categoria B, si applica anche alle patenti di categoria **BE, C1, C1E, C** e **CE** rilasciate nel periodo di prova di 2 anni previsto per la patente di categoria B.

In questi casi, la data di scadenza è sempre la stessa prevista per la patente della categoria B rilasciata originariamente.

Le patenti delle categorie di cui sopra possono essere rilasciate per un periodo **inferiore a 2 anni**. In questo periodo non possono essere rilasciate patenti per gli autobus.

Il **rinnovo** delle patenti di categoria **C1E, CE, D1, D1E, D** e **DE** dopo i 70 anni di età è possibile previo rilascio di un **permesso speciale**. Una patente rilasciata sulla base del permesso in questione ha una validità massima di 5 anni.

Categoria nazionale M, viene rilasciato dal 1° gennaio 2000.

FIN4 (1.1.1998 ⇒)	91/439
A1	A1
A	A
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
(M, T)	---- 8.

Modello FIN5-Åland.



<i>FIN5 - Åland (1.8.1973-31.5.1992)</i>	<i>91/439</i>
A	A
B	B
BE	BE
C	C
CE	CE
D	D
DE	DE
KT	A
(T)	----

Modello FIN7-Åland. Categoria nazionale M, viene rilasciato dal 1° giugno 2004.

<i>FIN6 - Åland (1.6.1992 - 31.12.1997)</i>	<i>91/439</i>
A	A
B	B
BE	BE
C	C
CE	CE
D	D
DE	DE
(T)	----

FONTE
Comunità Europea